SENATO DELLA REPUBBLICA

– VI LEGISLATURA —

(N. 1731)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VIVIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 1974

Modifica dell'articolo 1284 del Codice civile sul saggio degli interessi

Onorevoli Senatori. — Le note vicende economiche e finanziarie in Italia dal mese di luglio 1973 hanno determinato il notevole aumento del costo del denaro: tanto vero che lo Stato ha ritenuto necessario aumentare l'interesse in favore dei portatori di buoni del tesoro e di obbligazioni con garanzia statale.

Più elevato, per ovvi motivi, è l'interesse attivo praticato dalle banche e dagli istituti di credito aventi personalità giuridica pubblica, giustificato in parte dall'aumento del tasso ufficiale di sconto.

Alla data odierna, chi contrae un debito bancario deve pagare, per interessi ed altri accessori, non meno del 15 per cento, ossia il 6 per cento in più dell'attuale tasso ufficiale di sconto (9 per cento), oltre, ben s'intende, le spese per bollo cambiario o per l'atto notarile quando questo sia necessario per la durata giuridica della garanzia.

Considerando tale situazione nel mercato del denaro, non si giustifica l'interesse legale nella misura del 5 per cento stabilita dal primo alinea dell'articolo 1284 del codice civile per i numerosi rapporti di debito nei quali manca l'interesse convenzionale. Rapporti di debito che, non poche volte, originano all'infuori della volontà contrattuale, in

conseguenza di situazioni giuridiche sopravvenute: come nel caso di successione, oppure nei tanti rapporti di affari o di lavoro, e in una infinità di altri rapporti occasionali che non si possono elencare neppure in via esemplificativa. Basta richiamare alla memoria l'ipotesi più frequente del debitore moroso. Oggi non è paradossale ma è vero che la morosità si traduce nel profitto del debitore in danno del creditore, contribuendo ad aumentare le cause civili e quindi la crisi della giustizia per la inadeguatezza delle norme di procedura civile e per la lentezza funzionale della giurisdizione ordinaria.

Accade sovente che l'opposto comportamento dei difensori nelle cause civili è determinato appunto dalla inadeguatezza dell'interesse dovuto per la mora del debitore. Mentre il legale del creditore fa quanto può per ottenere rapidamente la condanna del debitore al dovuto pagamento, il legale di quest'ultimo escogita ogni espediente, procedurale e non, per dilungare la lite ben sapendo che il tempo passa in favore del suo cliente per il fatto che questi lucra, spesso per molti anni, la differenza notevole tra l'interesse legale cui sarà condannato e l'interesse praticato nel libero mercato del denaro.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Se si volesse condurre un'inchiesta conoscitiva da parte del Parlamento, risulterebbe accertato che non sono pochi i malcapitati i quali debbono attendere vari anni, talora vari lustri, prima di conseguire la condanna definitiva del debitore, e nel frattempo sono costretti ad anticipare, alle volte senza possibilità di rimborso effettivo, le spese giudiziarie che nei primi due gradi di giurisdizione superano certamente il milione.

V'è dell'altro. Ottenuta, dopo trascorsi alcuni anni, la condanna definitiva del debitore, capita spesso che questi non paghi volontariamente e che pertanto il creditore debba intraprendere l'esecuzione forzata: mobiliare o immobiliare. In tale evenienza, passeranno altri anni ancora fino a quando il creditore avrà potuto realizzare, spesso in percentuale, il proprio avere. È probabile, solo che il Ministro di grazia e giustizia prenda l'iniziativa dell'indagine, che presso alcuni Tribunali l'esecuzione immobiliare non si concluda prima di quattro o cinque anni. Esistono casi di esecuzione nei quali il creditore procedente e i creditori intervenuti sono stati soddisfatti dopo dieci anni dal pignoramento immobiliare, e soddisfatti non per l'intero credito ma in percentuale. Posto, per fare un esempio, che l'interesse bancario sia del 15 per cento mentre quello legale è del 5 per cento, il creditore subisce la perdita del 10 per cento in ragione d'anno. E se ha dovuto attendere 10 anni prima di essere soddisfatto attraverso le azioni giudiziarie, cognitive o esecutive, ha perduto perciò stesso l'intero importo del capitale $(10 \times 10 = 100)!$

Onorevoli senatori, il presente disegno di legge ha lo scopo di riparare ad uno dei molti inconvenienti causati dalla lentezza dei processi civili onninamente deprecata dalla pubblica opinione.

Diminuirà certamente la litigiosità di cui si vale oggi il debitore insolvente, quando saprà di non potere più lucrare la differenza tra l'interesse legale e il costo effettivo del denaro.

Cade a proposito ricordare che mediante recente decreto-legge è stato elevato dal 6 al 10 per cento l'interesse di mora per i debiti fiscali.

Non ha senso, anzi è iniquo, mantenere l'interesse legale del 5 per cento nei rapporti privati, mentre lo Stato pretende un interesse doppio per il ritardato pagamento dei tributi.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il primo alinea dell'articolo 1284 del codice civile è così modificato:

« Il saggio degli interessi legali è del quattro per cento in ragione di anno in più del tasso ufficiale di sconto ».

La disposizione del precedente comma si applica a decorrere dal 1º agosto 1973.